



DELIBERAZIONE N. 103

DEL 12/10/2018

**OGGETTO: LEGGE 22 DICEMBRE 2017, N.219. ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) PRESSO L'UFFICIO DELLO STATO CIVILE**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che la recente legge 22 dicembre 2017 n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate Costituzione e della all’autodeterminazione di trattamento”, pubblicata nella G.U. del 16/01/2018, nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, tutela il diritto, della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge;

- che l’art.4 della suddetta normativa prevede, per ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi, la possibilità, attraverso Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando al contempo una persona di sua fiducia denominata fiduciario che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con medici e strutture sanitarie;

CONSIDERATO che il comma 6 del predetto articolo prevede altresì che le DAT siano redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello Stato Civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito;

RITENUTO pertanto di dover disporre che nel registro in parola, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Monte Romano, siano raccolti i testamenti biologici compilati in maniera completa e sottoscritti dall’interessato e da n.1 fiduciario – ordinati per numero progressivo – al solo fine di garantire la certezza della data di presentazione, la fonte di provenienza e la conservazione presso i Servizi Demografici- Ufficio Stato Civile del Comune di Monte Romano escludendo che personale del predetto ufficio possa assumere anche il ruolo di fiduciario.

RITENUTO, pertanto, opportuno, condividendo pienamente le finalità della legge, provvedere ad istituire presso il Comune di Monte Romano - l’Ufficio dei Servizi Demografici, il predetto registro con i contenuti e le modalità previsti dalla precitata legge;

VISTA la Circolare n. 1/2018 del 08/02/2018 del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale Servizi Demografici relativa alle prime indicazioni operative per l’applicazione della Legge 219/2017;

Visto l’art. 48 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267;

Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

a) di istituire, ai sensi dell’art. 4, comma 6 della legge 22 dicembre 2017, n.219, il Registro Comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) presso l’Ufficio dei Servizi Demografici – Ufficio dello Stato Civile , con i contenuti e le modalità di seguito indicate:

1) le disposizioni anticipate di trattamento (DAT), redatte per scrittura privata, devono essere consegnate personalmente dal disponente, residente nel Comune di Monte Romano, nell'ufficio sopra descritto, in busta chiusa;

2) per disponente si intende ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere;

3) Con l'espressione "disposizioni anticipate di trattamento" (DAT) si indica un documento in cui il disponente esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, di consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari;

4) il disponente può indicare, direttamente nella Dat o successivamente, una persona di sua fiducia denominato "fiduciario", anch'egli persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con medici e strutture sanitarie;

5) il fiduciario accetta la nomina attraverso la sottoscrizione della DAT e può rinunciare alla stessa con atto scritto controfirmato dal disponente. Il ritiro delle DAT può essere effettuato esclusivamente dal fiduciario. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono comunque efficacia e l'articolo 4, comma 4 della L 219/2017 prevede che sia il giudice tutelare, in caso di necessità, ad individuare un amministratore di sostegno. L'amministratore di sostegno potrà ritirare le DAT presentando copia della propria nomina all'atto del ritiro.

6) In caso di morte del disponente, se non farà seguito la richiesta di consegna da parte del fiduciario, la busta contenente le DAT potrà essere distrutta decorsi 60 giorni dal decesso. La distruzione delle DAT sarà annotata sul registro

7) le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa;

8) le DAT sono rinnovabili, modificabili, e revocabili con le medesime forme indicate per la redazione;

9) le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata;

10) il registro e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) saranno conservati in apposita cassaforte o armadio chiuso a chiave presso gli uffici comunali, oppure in altro luogo individuato dal Comune stesso e custoditi in conformità ai principi e norme del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

b) di approvare l' allegato modello relativo alla iscrizione nel registro comunale delle DAT(disposizioni anticipate di trattamento);

c) di prevedere l'informazione alla popolazione circa l'istituzione del registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) tramite sito istituzionale;

d) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma – del D.Lgs. 267/2000 con il voto favorevole di tutti presenti, stante l'urgenza poiché la legge è in vigore dal 31/01/2018.